

**Statuto dell'Organismo di vigilanza (in composizione collegiale)**

**di Wyeth Lederle S.p.A.**

*ex D.Lgs. n. 231/2001*

INDICE

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
2. NOMINA E COMPOSIZIONE.....	2
3. CESSAZIONE DALL'INCARICO.....	2
4. DURATA IN CARICA .....	3
5. RIPORTO INFORMATIVO .....	4
6. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.....	4
7. OBBLIGHI .....	4
8. CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ .....	4
9. POTERI DELL'ORGANISMO.....	4
10. COMPITI DELL'ORGANISMO .....	5
11. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.....	6
12. RIUNIONI PERIODICHE .....	6
13. VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI.....	6
14. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6
15. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.....	6
16. RESPONSABILITÀ' .....	7
17. RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO.....	7
18. MODIFICHE ALLO STATUTO .....	7

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 07 novembre 2005**

## **SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

È istituito presso Wyeth Lederle S.p.A. (di seguito “Società”) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito “CdA”) del 07 novembre 2005, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000*”.

### **1. NOMINA E COMPOSIZIONE**

- 2.1 L’Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto da n. 3 componenti, dei quali uno con funzione di Presidente.
- 2.2 L’Organismo di Vigilanza è nominato dal CdA. Il numero e la qualifica dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni, è deciso dal CdA.
- 2.3 Il CdA provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.4 La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L’avvenuto conferimento dell’incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

### **2. CESSAZIONE DALL’INCARICO**

- 2.1 La revoca dell’Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al CdA, sentito il Collegio Sindacale.
- 3.2 L’Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o

un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo punto 8.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CdA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di membri supplenti dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

### **3. DURATA IN CARICA**

4.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del CdA. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

#### **4. RIPORTO INFORMATIVO**

5.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta l'Amministratore Delegato in modo continuativo ed il CdA ed il Collegio sindacale con una periodicità semestrale, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

#### **5. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ**

6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

#### **6. OBBLIGHI**

7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

7.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

7.3 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **7. CAUSE D'INELEGGIBILITÀ.**

8.1 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, privi di compiti operativi.

8.2 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

8.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto

#### **9 POTERI DELL'ORGANISMO**

9.1 Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo, in particolare:

- ha accesso ai documenti ed alle informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può richiedere l'ausilio di funzioni della Società ovvero di consulenti esterni per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

## **10 COMPITI DELL'ORGANISMO**

10.1 L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

10.2 L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del Decreto;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente all'AD/CdA/Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione e comunicazione interna, con riferimento al modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto;
- segnalare al CdA, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alla funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative.

## **11 COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI**

- 11.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.
- 11.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 7.

## **12 RIUNIONI PERIODICHE**

- 12.1 L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno con cadenza ogni due mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

## **13 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

- 13.1 Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

## **14. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 14.1 La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

## **15 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

- 15.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 15.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.
- 15.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

- 15.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

## **16 RESPONSABILITA'**

- 16.1 Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 16.2 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare
- 16.3 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso.

## **17 RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO**

- 17.1 L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il CdA della Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

## **18. MODIFICHE ALLO STATUTO**

- 18.1 Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CdA.